

Francesca Graziani  
e Annachiara Rotondo\*

**Il *right to the truth*:  
un nuovo diritto emergente  
nel diritto internazionale?**

I. INTRODUZIONE

In linea di prima approssimazione, il *right to the truth* è concepito come il diritto delle vittime, dei loro familiari e della collettività nel suo complesso di conoscere le cause e le circostanze all'origine di *gross violations*. Nelle società che si confrontano con la pesante eredità di violenze generalizzate l'accertamento di una verità ufficiale e condivisa su quanto accaduto mira a conseguire diversi obiettivi, tra i quali contribuire al processo di riconciliazione nazionale, combattere l'impunità, favorire l'instaurazione di un regime democratico, prevenire le violazioni gravi dei diritti umani<sup>1</sup>.

Le funzioni assegnate al diritto alla verità sono dunque molteplici e tutte ambiziose. Resta tuttavia da chiarire la natura giuridica e il contenuto del *right*

---

\* Francesca Graziani ha curato i §§ 1, 4-8; Annachiara Rotondo ha curato i §§ 2 e 3.

<sup>1</sup> Nel 2011, in occasione della Giornata internazionale per il diritto alla verità, l'allora Segretario generale dell'ONU ha così sintetizzato gli obiettivi assegnati al *right to the truth*: «Victims of gross human rights violations and their families are entitled to know the truth about the circumstances surrounding the violations, the reasons they were perpetrated and the identity of the perpetrators. [...] Knowing the truth offers individual victims and their relatives a way to gain closure, restore their dignity and experience at least some remedy for their losses. Exposing the truth also helps entire societies to foster accountability for violations. And since the process of determining the truth often involves fact-finding inquiries and public testimony by victims and perpetrators, it can provide catharsis and help produce a shared history of events that facilitates healing and reconciliation» (SG/SM/13465-HR/5048-OBV/969, 22 March 2011).

*to the truth* nel diritto internazionale. Sotto questo profilo, evidenziate le origini del diritto alla verità nel diritto umanitario e la sua graduale estensione al contesto delle sparizioni forzate, prima, e a tutte le gravi violazioni dei diritti umani, poi, il presente contributo intende analizzare in chiave critica la tesi secondo cui il *right to the truth* integrerebbe, nella sua dimensione individuale e collettiva, un diritto autonomo e inalienabile previsto dal diritto consuetudinario o in via di emersione nel diritto internazionale generale. È questa una tesi che, a partire dallo *Study on the Right to the Truth* redatto nel 2006 dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha acquisito progressiva consistenza nel dibattito dottrinario. Pare invece a chi scrive che l'esame della prassi internazionale debba indurre a una maggiore cautela. È senza dubbio logico sostenere che la tutela dei diritti umani intanto può dirsi concreta ed effettiva in quanto è diretta ad assicurare alle vittime di violenza o ai loro familiari un adeguato accesso alla giustizia, lo svolgimento di inchieste preordinate all'accertamento dei fatti e al perseguimento dei responsabili e forme di ristoro dei pregiudizi subiti. Non sembra però potersi spingere più in là da questa affermazione e ricavare, sia pure in una prospettiva *de iure condendo*, l'esistenza nel diritto generale di un diritto soggettivo alla verità autonomamente tutelato da norme giuridiche. È quanto si cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono.

## 2. LE ORIGINI DEL DIRITTO ALLA VERITÀ: DAL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLE SPARIZIONI FORZATE

Il *right to the truth* nasce nell'ambito del diritto umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 si limitano a prevedere in capo ai belligeranti l'obbligo di acquisire tutte le informazioni atte a identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria e di comunicare a quest'ultima i dati raccolti<sup>2</sup>. Nel 1974 l'Assemblea generale dell'ONU adotta la Risoluzione 3220 che, senza contemplare un diritto alla verità, enfatizza nel preambolo che «the lack of information on persons [...] who are missing or dead in armed conflicts» costituisce un tragico effetto della guerra e, conseguentemente, stabilisce che

---

<sup>2</sup> Art. 16 della I Convenzione; artt. 18-20 della II Convenzione; artt. 120-122 della III Convenzione; e artt. 129-131 della IV Convenzione di Ginevra del 1949.

il desiderio dei familiari di conoscere ciò che è accaduto ai propri cari «is a basic human need»<sup>3</sup>.

È solo con il I Protocollo addizionale del 1977, relativo alla disciplina dei conflitti armati internazionali, che si riconosce ai familiari dei defunti e dispersi il diritto di conoscere la sorte dei propri cari: l'articolo 32 del I Protocollo dispone infatti che le attività poste in essere dalle alte parti contraenti, dalle parti in conflitto e dalle organizzazioni umanitarie internazionali in relazione alle persone decedute e disperse «shall be prompted mainly by the right of families to know the fate of their relatives»<sup>4</sup>. L'analisi dei lavori preparatori del I Protocollo indica che la norma in esame ha dato luogo ad un acceso dibattito tra le delegazioni e che alcuni stati, pur dichiarandosi a favore della necessità di mitigare le sofferenze della guerra sui civili, hanno contestato che il «basic need» dei parenti delle persone scomparse o decedute integrasse «truly a “fundamental right”» (ICRC 1987, 344). Va in ogni caso rimarcato che l'articolo 32 è stato adottato all'unanimità «after careful reflection, and [...] in full consciousness», segnando in tal modo «an important step forward in the field of international efforts to protect human rights» (ICRC 1987, 345-346).

Dalla metà degli anni Settanta, il *right to the truth* conosce un primo sviluppo in relazione al fenomeno delle sparizioni forzate negli stati dell'America latina. Nell'ambito delle Nazioni Unite è l'Assemblea generale a valorizzare l'importanza dell'accertamento della verità in tale specifico contesto, in particolare con la Risoluzione 33/173 del 1978. La Risoluzione non menziona il diritto alla verità. Più semplicemente, nel preambolo, essa rileva la difficoltà «in obtaining reliable information from competent authorities as to the circumstances» delle sparizioni e, riguardo ai familiari delle persone scomparse, l'Assemblea generale si dice «deeply moved by the anguish and sorrow» che le sparizioni forzate generano a causa dell'incertezza circa la sorte dei dispersi e le circostanze delle sparizioni<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> UN General Assembly, Res. 3220 (XXIX), 6 November 1974.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 33, le parti contraenti sono chiamate a ricercare i dispersi, facilitare a tale scopo la raccolta di tutte le informazioni utili e trasmettere gli esiti di tali ricerche. Ai sensi dell'art. 34 gli stati hanno l'obbligo di rispettare i resti dei defunti, curare e contrassegnare i luoghi della sepoltura e facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nello stato di origine.

<sup>5</sup> UN General Assembly, Res. 33/173, 20 December 1978.

Nel 1981 il primo Rapporto del Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances delle Nazioni Unite, istituito l'anno precedente, muovendo dall'articolo 32 del I Protocollo addizionale<sup>6</sup>, sottolinea l'esigenza «as a matter of priority» della Comunità internazionale di affrontare il problema delle sparizioni forzate anche allo scopo «of determining the whereabouts and fate of the missing or disappeared persons»<sup>7</sup>. Nel Rapporto il diritto alla verità sembra ottenere una prima investitura ufficiale al di fuori del diritto umanitario: consapevole del «deep sorrow and pain felt by the relatives of missing persons in their quest to find their family members», il Working Group afferma con decisione («strong believes») che i familiari dei *desaparecidos* hanno il diritto «to learn what happened to their relatives»<sup>8</sup>.

Nella prima metà degli anni Ottanta è poi l'Assemblea generale dell'Organizzazione degli stati americani (OSA) a esortare «in those States in which disappearances of persons have occurred to clarify their situation and inform their families of their fate»<sup>9</sup>. In seguito, il diritto alla verità trova dapprima un esplicito riconoscimento in una risoluzione adottata dal Consiglio permanente dell'OSA nel 2005<sup>10</sup> e, quindi, pieno riconoscimento nella Convenzione ONU per la protezione delle persone dalle sparizioni forzate del 2006<sup>11</sup>.

Tra gli obiettivi della Convenzione vi era quello di giungere a una chiara definizione del diritto dei familiari delle persone scomparse «to learn the truth, with all the attendant legal consequences», tenuto conto del fatto che «whether the members of a disappeared person's family should also be considered victims under international law and, as such, enjoy indepen-

---

<sup>6</sup> UN Commission on Human Rights, *First Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, E/CN.4/1435, 26 January 1981, § 187.

<sup>7</sup> Ivi, § 190.

<sup>8</sup> Ivi, §192.

<sup>9</sup> OAS General Assembly, Res. 666 (XIII-0/83), AG/RES.666 (XIII-0/83), 18 November 1983, § 5; OAS, General Assembly, Res. 742 (XIV-0/84), AG/RES.742 (XIV-0/84), 17 November 1984, § 5.

<sup>10</sup> OAS Permanent Council, Res. OES/Ser. G CP/CAJP-2278/05/rev.4, 23 May 2005.

<sup>11</sup> UN General Assembly, Res. 61/177, adopted on 20 December 2006, A/RES/61/177, 12 January 2007. Sulla nozione di “sparizione forzata” v. l'art. 2 della Convenzione.

dent rights, was [...] controversial»<sup>12</sup>. Si evince dai lavori preparatori della Convenzione che l'inserimento di un diritto alla verità è stato oggetto di un intenso dibattito in sede negoziale. Più nello specifico, a fronte di proposte tese a riconoscere esplicitamente un *right to know the truth* in capo alle vittime delle sparizioni forzate, non sono mancate voci contrarie che ne hanno messo in dubbio l'esistenza e hanno perciò proposto di sostituire il riferimento a un tale diritto con la previsione di un obbligo in capo agli stati «to provide all possible information in accordance with the law» circa la sorte dei dispersi e le circostanze delle sparizioni<sup>13</sup>. Comunque sia, all'esito dei negoziati la Convenzione ONU del 2006 sancisce il *right to the truth*, oltre che nel preambolo, nell'articolo 24. Il § 1 della disposizione fornisce una nozione ampia di "vittima" che include, in aggiunta alla persona scomparsa, tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio in conseguenza diretta di una sparizione forzata. È poi il § 2 dell'articolo 24 a contemplare il diritto delle vittime di conoscere le circostanze dei fatti relativi alla scomparsa dei congiunti e di essere informati sugli sviluppi e i risultati delle relative indagini. In particolare, la Convenzione impone agli stati sia di adottare tutte le misure necessarie finalizzate alla liberazione dei soggetti scomparsi e, in caso di morte, al ritrovamento dei cadaveri (§ 3) sia di prevedere meccanismi di riparazione e di indennizzo rapido, equo e adeguato (§ 4)<sup>14</sup>. Il rico-

---

<sup>12</sup> UN Commission on Human Rights, *Report of the Intersessional Open-ended Working Group to Elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*, E/CN.4/2003/71, 12 February 2003, § 28.

<sup>13</sup> UN Commission on Human Rights, *Report of the Intersessional Open-ended Working Group to Elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*, E/CN.4/2005/66, 10 March 2005, § 14. V. anche UN Commission on Human Rights, *Report of the Intersessional Open-ended Working Group to Elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*, E/CN.4/2004/59, 23 February 2004, §§ 78, 138 e 170.

<sup>14</sup> Il diritto di ottenere una riparazione comprende i danni materiali e morali nonché, laddove opportuno, altre forme di riparazione, quali: *restitutio in integrum*; riabilitazione; soddisfazione, compresa la restituzione della dignità e della reputazione; e garanzie di non ripetizione (§ 5). Inoltre, ogni stato parte è chiamato a prendere le iniziative opportune per quanto riguarda lo *status* giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori il destino e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia e lo stato patrimoniale (§ 6). Infine, ai parenti delle vittime è garantito il diritto di associarsi e organizzarsi per collaborare alla

noscimento di un diritto alla verità in capo alle vittime di sparizioni forzate rappresenta, come è stato opportunamente rilevato in dottrina, «one of the most significant developments of international human rights law» (Citroni e Scovazzi 2009, 102).

### 3. (SEGUE): LA DIMENSIONE UNIVERSALE DEL DIRITTO ALLA VERITÀ

Verso la fine degli anni Novanta e con una netta accelerazione negli anni Duemila il *right to the truth* sembra estendere il perimetro di applicazione a tutte le violazioni gravi dei diritti umani (crimini internazionali, tortura e trattamenti inumani e degradanti, esecuzioni segrete, *extraordinary rendition*) e porsi quale diritto invocabile, oltre che dalle vittime di *gross violations*, dalla collettività nel suo complesso.

Con la Risoluzione 66/2005, la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani rileva la necessità di approfondire la correlazione esistente tra il *right to the truth* e gli altri diritti umani rispetto ai quali esso presenta elementi di interconnessione e di sovrapposizione<sup>15</sup> e, a tale scopo, richiede all'Alto Commissario ONU per i diritti umani di redigere uno studio<sup>16</sup>. Come accennato in premessa, lo *Study on the Right to the Truth* del 2006 stabilisce che il

---

ricerca della verità in ordine alle circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate e per assistere le vittime delle sparizioni forzate (§ 7). V. anche l'art. 15 della Convenzione, ai sensi del quale «States Parties shall cooperate with each other and shall afford one another the greatest measure of mutual assistance with a view to assisting victims of enforced disappearance, and in searching for, locating and releasing disappeared persons and, in the event of death, in exhuming and identifying them and returning their remains». L'art. 18 dispone che ogni stato parte s'impegna a garantire a ogni persona che possa vantare un interesse legittimo l'accesso ad alcune informazioni rilevanti concernenti, *inter alia*, l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e che è responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà, nonché i luoghi in cui la persona privata della libertà si trova e i dettagli relativi al suo stato di salute. È comunque previsto che, in casi eccezionali, il diritto alle informazioni possa essere limitato «where strictly necessary and where provided for by law, and if the transmission of the information would adversely affect the privacy or safety of the person, hinder a criminal investigation, or for other equivalent reasons in accordance with the law» (art. 20 § 1).

<sup>15</sup> UN Commission on Human Rights, Res. 2005/66, *Right to the Truth*, E/CN. 4/RES/2005/66, 20 April 2005, preambolo.

<sup>16</sup> Ivi, § 5.

diritto alla verità è un «inalienabile and autonomous right» cui corrisponde l'obbligo in capo allo stato «to protect [...] human rights [...], to conduct effective investigations into gross human rights violations and [...] to guarantee effective remedies and reparation»<sup>17</sup>. Secondo l'Alto Commissario, il diritto alla verità rinviene storicamente «its roots in international humanitarian law»<sup>18</sup> ma gli sviluppi della prassi internazionale consentono di dire che tale diritto «applies to all gross human rights violations»<sup>19</sup> e ha anche una «societal dimension»<sup>20</sup>.

A tal fine, l'Alto Commissario richiama una serie di dati provenienti dalla prassi, concentrandosi anzitutto su: il *Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* del 2005, ai sensi del quale «every people» ha l'inalienabile diritto a conoscere la verità «about past events concerning the perpetration of heinous crimes and about the circumstances and reasons that led [...] to the perpetration of those crimes»<sup>21</sup>; i *Guiding Principles on Internal Displacement* che, nel solco dell'articolo 32 del I Protocollo addizionale, impegnano gli stati «to establish the fate and whereabouts of internationally displaced persons» e, in caso di morte, «to collect and identify the mortal remains [...] and facilitate the return of those remains to the next of kin»<sup>22</sup>; e i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, adottati dall'Assemblea generale nel 2006, che, pur non menzionando il diritto alla verità, individuano nel «victims' right to remedies» l'accesso equo ed effettivo alla giustizia, forme di ripa-

---

<sup>17</sup> UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/CN.4/2006/91, 8 February 2006, *Summary* e §§ 55-56.

<sup>18</sup> Ivi, § 5.

<sup>19</sup> Ivi, § 34.

<sup>20</sup> Ivi, §§ 14, 36, 58.

<sup>21</sup> UN Commission on Human Rights, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principle 2; UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 4.

<sup>22</sup> UN OCHA, *Guiding Principles on Internal Displacement*, E/CN.4/1998/53/Add.2, 2001, § 16; UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 9.

razione efficaci e tempestive del danno subito e l'accesso alle informazioni relative alle violazioni e alle riparazioni<sup>23</sup>.

Indicazioni importanti a sostegno dell'esistenza del diritto alla verità proverrebbero altresì, per l'Alto Commissario, dalla prassi degli organi ONU, con particolare riferimento al Consiglio di sicurezza e all'Assemblea generale – che, senza menzionare il *right to the truth*, hanno reiterato che la ricerca della verità in ordine alle *gross violations* «is necessary for the consolidation of peace and part of the process of reconciliation» – e al Segretario generale che ha più volte messo in luce l'importanza dell'accertamento della “verità storica” al fine di prevenire il verificarsi di future violazioni e di promuovere i processi di riconciliazione nazionale<sup>24</sup>. In ambito regionale, il «right to know the fate of missing relatives» è richiamato in una serie di risoluzioni adottate in ambito OSA, Consiglio d'Europa e Unione europea<sup>25</sup>. Analisi privilegiata nello *Study* del 2006 è poi assegnata alle pronunce degli organi di controllo sui diritti umani e, soprattutto, della Commissione e della Corte interamericana sui diritti umani<sup>26</sup>. Afferma infine l'Alto Commissario ONU che le commissioni per la verità e la riconciliazione, i tribunali penali internazionali (Tribunali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda e Corte penale internazionale) e i processi penali instaurati a livello di singoli stati «may constitute important tools for ensuring the right to the truth»<sup>27</sup>.

In anni più recenti, alcuni atti adottati dalle Nazioni Unite sembrano fornire supporto alla tesi per cui il *right to the truth* sarebbe configurabile quale autonomo diritto riconosciuto, in caso di *gross violations*, alle vittime e alla collettività nel suo complesso. Si è espresso in termini molto netti nel 2010 il Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances che, nel

---

<sup>23</sup> UN General Assembly, Res. 60/147, A/RES/60/147, 21 March 2006, §§ 11 ss., spec. § 22 e § 24: «victims and their representatives should be entitled to seek and obtain information on the causes leading to their victimization and on the causes and conditions pertaining to the gross violations [...] and to learn the truth in regard to these violations»; UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 9.

<sup>24</sup> UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., spec. §§ 13, 18.

<sup>25</sup> Ivi, §§ 19-20.

<sup>26</sup> Ivi, §§ 25-30. Sul punto v. *infra*, § 7.

<sup>27</sup> Ivi, § 61.



Commento generale sul diritto alla verità in relazione alle sparizioni forzate, ha concluso: «The right to the truth – sometimes called the right to know the truth – [...] is now widely recognized in international law. This is witnessed by the numerous acknowledgements of its existence as an autonomous right at the international level, and through State practice at the national level. The right to the truth is applicable not only to enforced disappearances»<sup>28</sup>. Anche l'Assemblea generale dell'ONU nella Risoluzione 68/165 sul *Right to Truth*, adottata nel 2013, sottolinea «the importance of respecting and ensuring the right to the truth so as to contribute to ending impunity and to promote and protect human rights»<sup>29</sup>.

Tuttavia, i documenti sopra esaminati paiono ricavare il diritto alla verità, più che da un esame articolato della prassi, dalla natura imperativa delle norme che vietano le *gross violations*. Che la commissione di gravi crimini violi lo *jus cogens* è fuori discussione. Quest'assunto non è però da solo sufficiente a giustificare l'emersione di un nuovo diritto umano alla verità distinto da altri diritti già tutelati a livello internazionale. Un tale salto potrebbe ammettersi solo a patto di chiarire la fonte giuridica del *right to the truth* nel diritto internazionale, il concetto di verità ritenuto meritevole di protezione e, soprattutto, il contenuto specifico di questo diritto.

#### 4. LA FONTE DEL DIRITTO ALLA VERITÀ: CRITICA ALLA TESI DELLA NATURA CONSUETUDINARIA DEL *RIGHT TO THE TRUTH*

Parte della dottrina accoglie senza riserve l'esistenza nel diritto consuetudinario di un diritto alla verità, nella sua dimensione individuale e collettiva, o quanto meno ne evidenzia la natura di principio emergente nel diritto internazionale (Taxil 2007, 139; Szoke-Burke 2015, 528; Ferrer Mac-Gregor 2016, 121; Sullo 2018, 99). Pare invece a chi scrive che la natura giuridica del *right to the truth* resti largamente imprecisata.

---

<sup>28</sup> UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, *General Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforced Disappearances*, A/HRC/16/48, 2010, preambolo.

<sup>29</sup> UN General Assembly, Res. 68/165 adopted on 18 December 2013, A/RES/68/165, 21 January 2014, § 1; v. anche §§ 12-14.

Si può senz'altro sostenere che l'articolo 32 del I Protocollo addizionale del 1977 ha acquisito natura consuetudinaria e che, come chiarito dal Comitato internazionale della Croce Rossa, è applicabile anche ai conflitti armati interni (ICRC 2005, vol. I, 421). Più difficile è ricavare da tale norma gli esatti contorni di un diritto soggettivo in capo ai familiari «to know the fate of their relatives». Risulta infatti dai lavori preparatori del I Protocollo che il contenuto dell'obbligo imposto agli stati in conflitto, alle altre parti contraenti e alle organizzazioni umanitarie «is not easy to determine»; ciò perché da un canto «it cannot be denied that there is no individual legal right for a representative of a family to insist that a government or other organization concerned undertake any particular action» e dall'altro canto perché la sezione del Protocollo dedicata alle persone disperse e decedute (artt. 32-34) «does not impose on any High Contracting Party or Party to a conflict obligations with regards to its own nationals» (ICRC 1987, 346 e 342).

Assai più incerta è poi la rilevazione di una norma consuetudinaria sul diritto alla verità nel diritto internazionale dei diritti umani.

L'articolo 24 della Convenzione del 2006 costituisce una prima formalizzazione esplicita del *right to the truth*. Ma la Convenzione ONU, che è ben lontana da un'effettiva universalità – essendo stata ratificata da 63 stati su un totale di 98 firmatari – produce effetti giuridici solo tra le parti contraenti ed è circoscritta *ratione materiae* alle sparizioni forzate, non potendo quindi darsi per scontato, a meno di azzardate interpretazioni, che le previsioni in essa contenute vincolino tutti gli stati della Comunità internazionale e possano essere estese a qualsiasi altra grave violazione dei diritti umani.

Sotto questo profilo, risposte determinanti non sembrano provenire dalla prassi degli stati. Gli strumenti istitutivi delle commissioni per la verità e la riconciliazione non prevedono un diritto soggettivo alla verità, stabilendo piuttosto che l'accertamento dei fatti è funzionale al conseguimento di altri fini, quali la pacificazione nazionale, la lotta all'impunità, il rafforzamento dello stato di diritto e della democrazia. Inoltre, se in alcuni ordinamenti degli stati latino-americani il *right to the truth* è garantito dalle Costituzioni (spesso nel preambolo) o da leggi specifiche, va detto che nella maggior parte dei casi tale diritto è tutelato nell'ambito della libertà di informazione e del diritto di accesso ai documenti pubblici (ICRC 2005, vol. II, 2766 ss.)<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Lo stesso Alto Commissario ONU per i diritti umani nello *Study on the Right to the Truth* sottolinea: «The right to the truth of victims of human rights violations and their rel-

Il *right to the truth* è quindi per lo più riconosciuto in atti non vincolanti adottati nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Si tratta di strumenti di *soft law* che ben potrebbero assumere il ruolo di significative espressioni dell'*opinio juris*. Tuttavia, i documenti devono essere letti con attenzione, non potendo da essi far discendere più di quanto i testi si limitano ad affermare. Così, se – come si è detto – non mancano atti che fanno esplicito richiamo al diritto alla verità, non può negarsi che molti degli strumenti invocati dalla dottrina come prova dell'esistenza nel diritto consuetudinario del *right to the truth* contempla la “verità” in termini distanti dal diritto, ricostruendola ora come “desiderio” o “bisogno umano fondamentale”, ora, e più spesso, in termini di “necessità” di far luce sugli eventi passati al fine di promuovere la riconciliazione politica e sociale e contribuire per questa via al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale<sup>31</sup>.

---

atives has not generally been explicitly recognized in national constitutions. Even though, for some countries the right to the truth is implicitly protected under its constitutions. However, the majority of constitutional acts recognize and protect freedom of information, including the right to seek information. In several countries, the right to seek and impart information is the legal basis of the right to the truth. The right to access to justice, together with the right to a remedy and reparation may also constitute a domestic means of ensuring the right to the truth. Some countries have passed national legislation recognizing and guaranteeing the right to the truth» (UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 31; v. anche § 32).

<sup>31</sup> V. per esempio UN General Assembly, Resolutions: 48/149, A/RES/48/149, 7 March 1994, § 4; 55/118, A/RES/55/118, 1 March 2001, § 7; 57/161, A/RES/57/161, 28 January 2003, § 17; 57/105, A/RES/57/105, 13 February 2003, § 12. V. soprattutto UN General Assembly, Res. 60/147 cit. V. anche UN Security Council Resolutions: 1593 (2005), S/RES/1593 (2005), 31 March 2005, § 5; 1606 (2005), S/RES/1606 (2005), 20 June 2005; UN Secretary General, *Report on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies*, S/2004/616, 23 August 2004; UN Human Rights Council, *Joint Study on the Contribution of Transitional Justice to the Prevention of Gross Violations and Abuses of Human Rights and Serious Violations of International Humanitarian Law, Including Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing and Crimes against Humanity, and their Recurrence*, Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-recurrence and the Special Adviser to the Secretary-General on the Prevention of Genocide, A/HRC/37/65, 6 June 2018.

5. QUALE VERITÀ PER IL *RIGHT TO THE TRUTH*?

Lo *Study on the Right to the Truth* del 2006 rileva che il diritto alla verità è tutelato attraverso diversi strumenti che vanno dall'instaurazione di processi penali a carico dei responsabili di *gross violations*, a livello statale e internazionale, all'istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione<sup>32</sup>. Non può però essere sottaciuto che ciascun mezzo indicato è diretto ad assicurare una verità differente.

In sede processuale, la proclamazione di un diritto umano alla verità pare quantomeno ambiziosa. È indubbio che nel processo la verità – intesa come verità materiale/empirica – costituisce un criterio guida e un ideale regolativo che orienta l'attività del giudice. D'altra parte è pur sempre possibile che il procedimento penale contribuisca a illuminare i fatti del passato, così come può accadere che il giudizio si confronti con fatti storici sui quali è possibile raggiungere una conoscenza ragionevolmente certa, non potendosi cedere all'abbraccio di un nichilismo giuridico esagerato e arrivare a dire che la verità è sempre sfuggente e irraggiungibile. Ma – ecco il punto – nessuna confusione è possibile tra “verità storica” e “verità processuale”. Non fosse altro che per il naturale difetto di onniscienza del giudice, costretto a esprimersi sempre in termini probabilistici, la verità conseguibile nel processo è costitutivamente relativa, una verità “per quanto ne sappiamo”, condizionata, di volta in volta, dai mezzi di prova di cui il tribunale dispone, oltre che puntellata dalle garanzie processuali invocabili dall'imputato, tra le quali rientra il diritto di mentire, quale corollario del diritto inalienabile di difesa.

La ricostruzione della dimensione storico-collettiva delle passate violazioni è al centro del mandato assegnato alle *truth commission*. Tuttavia, la verità cui esse tendono non è la verità storica. Non si tratta qui di acclarare i fatti quanto piuttosto di proclamare, a partire dai racconti delle vittime, una verità pubblica e il più possibile condivisa, che restituisca dignità alle vittime e ne ristori il torto e consenta in tal modo di stilare un nuovo patto di convivenza per le società segnate da conflitti e desiderose di pace; con il risultato che la finalità ultima della pacificazione del sostrato sociale potrebbe comportare

---

<sup>32</sup> UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., §§ 47 ss. V. anche per esempio UN High Commissioner for Human Rights, *Report on the Seminar on Experiences of Archives as a Means to Guarantee the Right to the Truth*, Al HRC/17/21, 14 April 2011, § 5.

una flessione nello stabilimento di come sono andati effettivamente i fatti<sup>33</sup>. Senza contare che, come l'esperienza dimostra, le commissioni per la verità e la riconciliazione sono spesso soggette a molte restrizioni (in relazione alla competenza *ratione materiae* e alla durata del mandato) e soprattutto che la loro istituzione ha proceduto parallelamente all'adozione di provvedimenti di amnistia<sup>34</sup>.

## 6. QUALE CONTENUTO PER IL DIRITTO ALLA VERITÀ?

L'esame della prassi non consente soprattutto di ricostruire in termini precisi il contenuto del diritto alla verità. Emerge anzi dalla lettura dei documenti internazionali un diritto versatile, liquido e a contenuto variabile (Sweeney 2018, 353 ss.).

Nell'ambito del diritto umanitario il *right to the truth* è volto a conoscere una verità basilica ed elementare: si tratta di sapere se le vittime dei conflitti sono vive o morte e, in quest'ultima ipotesi, di provvedere, laddove possibile, alla restituzione del corpo. La Convenzione ONU del 2006 sancisce poi un diritto alla verità riguardo alle «circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person», impegnando gli stati sia ad adottare tutte le misure del caso per rintracciare le persone scomparse e, in caso di morte, per restituire le loro salme sia a riconoscere alle vittime la riparazione e un indennizzo rapido, equo e adeguato.

Più complesso è andare oltre queste verità minime e individuare un contenuto unitario del diritto alla verità nell'ipotesi di *gross violations*. In alcuni

---

<sup>33</sup> V. UN Secretary General, *Report on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies* cit.; UN Human Rights Council, *Joint Study on the Contribution of Transitional Justice to the Prevention of Gross Violations* cit.

<sup>34</sup> In merito alle commissioni per la verità e la riconciliazione, il Commissario dell'ONU per i diritti umani rileva: «(t)hese mechanisms have varied greatly in terms of mandate, procedure, composition and purpose. Most have sought to investigate events and to analyze the reasons for them, with a view to making a credible historical record and thereby to prevent the recurrence of such events. Some provide a cathartic forum for victims, perpetrators and the broader society to publicly discuss violations, often with the ultimate aim of reconciliation and sometimes to achieve a measure of justice» (UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., §§ 14-15).

documenti il *right to the truth* è concepito quale diritto individuale (delle vittime e dei congiunti) e dell'intera collettività di conoscere le circostanze e le ragioni che hanno condotto alle violazioni gravi dei diritti umani<sup>35</sup>. Deriverebbe da ciò l'obbligo per lo stato di consentire l'accesso agli archivi, di declassificare i documenti e di ricercare le informazioni; deriverebbe altresì un vero e proprio *duty to remember* in capo alle autorità statali, quale premessa per difendere la memoria collettiva da manipolazioni della storia e da tentativi di revisionismo/negazionismo. In altri atti il *right to the truth* è invece ricostruito in termini più estesi, richiedendo allo stato di attivare inchieste giudiziarie, di perseguire penalmente gli autori dei crimini e di provvedere alla riparazione in favore delle vittime<sup>36</sup>.

È la stessa Risoluzione 2005/66 sul *Right to the Truth*, adottata dalla Commissione sui diritti umani, a suggerire l'immagine di un diritto caleidoscopico (Naftali 2016, 25), nel punto in cui stabilisce, da un lato (preambolo), che il diritto alla verità «may be characterized differently in some legal systems as the right to know or the right to be informed or freedom of information», e dall'altro lato, che il diritto alla verità contribuisce «to ending impunity and to promote and protect human rights» (§ 1)<sup>37</sup>. La polisemia della nozione "diritto alla verità" pare potersi ricondurre all'evoluzione del *right to the truth* nel diritto internazionale: un diritto che ha gradualmente esteso il suo ambito di applicazione a settori per il quale non era in origine concepito e ha quindi finito per assumere un contenuto fluttuante in funzione dei diversi contesti in cui è stato invocato.

---

<sup>35</sup> V. per esempio UN Commission on Human Rights, *Questions of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, Revised Final Report Prepared by Mr. Joinet Pursuant to Sub-Commission Decision 1996/119, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, 2 October 1997, §§ 17, 25. V. anche UN Commission on Human Rights, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* cit., Principles 3, 5; UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 38.

<sup>36</sup> V. per esempio UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 39.

<sup>37</sup> UN Commission on Human Rights, Res. 2005/66 cit. V. anche UN General Assembly, Res. 68/165 cit., preambolo.

## 7. IL DIRITTO ALLA VERITÀ IN RAPPORTO AD ALTRI DIRITTI FONDAMENTALI: LA MANCANZA DI UNA SUA SPECIFICITÀ

Non mancano voci in dottrina che qualificano il diritto alla verità come un nuovo diritto di ultima generazione (Callejon 2006, 348) o come un diritto che, combinando tra loro diversi diritti, li arricchirebbe di contenuto (Antkowiak 2002, 977 ss.; Aldana-Pindell 2004, 605 ss.; Groome 2011, 175 ss.). Sembra invece che il *right to the truth* non abbia una propria specificità in rapporto ai diritti umani già esistenti (Naqvi 2006, 255 ss.)<sup>38</sup>. Lo stesso Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, pur affermando che il diritto alla verità è un «unalienable [...] autonomous right with its own legal basis», ha comunque riconosciuto che esso è «closely linked to» altri diritti umani<sup>39</sup>.

Sono poi soprattutto le pronunce degli organi di garanzia sui diritti umani a mettere in luce l'assenza di autonomia del *right to the truth* nel diritto internazionale. Il diritto alla verità è infatti da tali organi ricondotto nell'ambito della tutela offerta dai diritti già contemplati negli strumenti internazionali di cui sono chiamati a garantire il controllo, quali *inter alia*: il diritto di accesso alla giustizia; il diritto a un rimedio effettivo; il diritto all'integrità personale e a non essere sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti; il diritto di ricevere e cercare informazioni; e il diritto alla riparazione. È quanto si ricava dalla prassi del Comitato ONU sui diritti umani<sup>40</sup>, del Comitato ONU contro la tortura<sup>41</sup>, della Commissione interamericana dei diritti umani<sup>42</sup> e soprattutto

---

<sup>38</sup> V. al proposito UN General Assembly, Res. 68/165 cit., preambolo, nel punto in cui l'Assemblea generale riconosce la necessità «to study the interrelationships among the right to the truth and the right to access to justice, the right to obtain effective remedy and reparation and other relevant human rights».

<sup>39</sup> UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., §§ 41 e 42.

<sup>40</sup> V. per esempio UN Human Rights Committee: Views of 21 July 1983, Comm. No. 107/1981, CCPR/C/19/D/107/1981, § 14; Views of 3 April 2003, Comm. No. 887/1999, CCPR/C/77/D/950/2000, § 9.2; Views of 30 March 2006, Comm. No. 1196/2003, CCPR/C/86/D/1196/2003, § 9.6; Views of 19 July 2013, Comm. No. 1865/2009, CCPR/C/108/D/1865/2009, § 8.4.

<sup>41</sup> UN Committee Against Torture, *General Comment No. 3: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: Implementation of Article 14 by States parties*, CAT/C/GC/3, 13 December 2012, §§ 16 e 17.

<sup>42</sup> V. IACHR, *Annual Report for the Inter-American Court of Human Rights, 1985-1986*,

della Corte interamericana dei diritti umani e della Corte europea dei diritti umani, la cui giurisprudenza occorre analizzare più da vicino.

La Corte di San José ha sostenuto che il diritto alla verità non figura nella Convenzione interamericana del 1969, anche se «it may correspond to a concept that is being developed in doctrine and case law»<sup>43</sup>. Il *right to the truth* è stato ricondotto principalmente agli articoli 8 (equo processo) e 25 (protezione giudiziaria) – quale dimensione processuale del più ampio diritto di accesso alla giustizia<sup>44</sup> – agli articoli 4 (diritto alla vita), 5, §§ 1-2 (diritto all'integrità personale) e 7 (diritto alla libertà personale)<sup>45</sup>, nonché all'articolo 13 della Convenzione (libertà di pensiero e di espressione, comprensiva del diritto di ricevere informazioni)<sup>46</sup>.

La Corte interamericana ha più volte affermato che il *right to the truth* comporta l'obbligo per gli stati di appurare i fatti e condurre indagini tempestive ed efficaci tese all'individuazione dei colpevoli (Frisso 2018, 161 ss.)<sup>47</sup>. In aggiun-

---

OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8, rev. 1, Cap. V, 28 September 1986, pp. 192 ss.; *The Right to the Truth in the Americas*, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 August 2014.

<sup>43</sup> IACrHR, *Castillo-Páez v. Peru*, Judgment (Merits), 3 November 1997, Ser. C, No. 34, § 86.

<sup>44</sup> Le sentenze sono numerosissime. V. per esempio IACrHR, *Bamaca Velasquez v. Guatemala*, Judgment (Merits), 25 November 2000, Ser. C, No. 70, § 197; *Barrios Altos v. Peru*, Judgment (Merits), 14 March 2001, Ser. C, No. 75, § 48: «the right to the truth is subsumed in the right of the victim or his next of kin to obtain clarification of the events that violated human rights and the corresponding responsibilities from the competent organs of the state, through the investigation and prosecution that are established in Articles 8 and 25 of the Convention»; *Pueblo Bello Massacre v. Colombia*, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 31 January 2006, Ser. C., No. 140, § 219; *Caso Comunidad Campesina de Santa Barbara vs. Peru*, Sentencia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 1 septiembre 2015, Serie C., No. 299, § 267.

<sup>45</sup> V. per esempio IACrHR, *Blake v. Guatemala*, Judgment (Merits), 24 January 1998, Ser. C, No. 36, §§ 114-116; *Villagran-Morales and Others v. Guatemala*, Judgment (Merits), 19 November 1999, Ser. C, No. 63, § 117; *Anzualdo Castro v. Peru*, Judgment (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs), 22 September 2009, Ser. C, No. 202, §§ 113-114.

<sup>46</sup> IACrHR, *Claude-Reyes and Others v. Chile*, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 19 September 2006, Ser. C, No. 115, spec. §§ 76 ss.

<sup>47</sup> V. per esempio IACrHR, *Castillo-Páez v. Peru* cit., § 90; *Chitay Nech and Others v. Guatemala*, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), 25 May 2010, Ser. C, No. 212, § 209; *Gomes Lund and Others v. Brazil*, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), 24 November 2010, Ser. C, No. 219, §§ 108-109; *Case of Osorio Rivera and Family Members v. Peru*, Judgment (Merits), 26



ta, secondo la Corte l'accertamento della verità e il suo riconoscimento ufficiale rappresentano la premessa di qualsiasi forma di riparazione fino a costituire essi stessi una misura di riparazione<sup>48</sup>. Muovendo dagli articoli 1 (*Obligation to respect rights*) e 2 (*Domestic Legal Effect*) della Convenzione interamericana, la Corte ha ritenuto che la semplice constatazione della violazione (*declaratory judgment*) non è da sola adeguata a riparare i danni sofferti in presenza di gravi violazioni dei diritti umani e ha conseguentemente sviluppato una ricca giurisprudenza sulle modalità di riparazione: alla *restitutio in integrum* e alla compensazione monetaria si aggiungono infatti altre forme di riparazione non materiale; è in questo contesto, per esempio, che la Corte interamericana ha disposto pratiche sociali volte a preservare la memoria degli eventi passati (apposizione di lapidi e targhe, creazione di cimiteri dove onorare i resti senza nome delle vittime, svolgimento di pubbliche commemorazioni, creazione di banche dati per il DNA), ha imposto agli stati di accertare i fatti del passato e di recuperare le salme delle vittime a proprie spese e con mezzi propri e ha dichiarato l'invalidità con effetti diretti ed *ex tunc* delle leggi di amnistia che lasciano le vittime prive di difesa e perpetuano l'impunità (Zanghì 2002, 9 ss.)<sup>49</sup>.

La Corte europea dei diritti umani ha ricondotto il *right to the truth* essenzialmente alla dimensione procedurale degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) della CEDU. In virtù della tecnica di protezione *par ricochet*, la Corte di Strasburgo ha ricavato dai suddetti articoli oltre che l'obbligo negativo di astenersi dal commettere atti lesivi dei diritti tutelati dalla CEDU, l'obbligo positivo per gli stati di assicurare ai diritti in questione una tutela che abbia carattere di concretezza e non sia invece puramente formale. È per tale via che la Corte EDU è arrivata

---

November 2013, Series C, No. 274, § 178.

<sup>48</sup> V. anche UN General Assembly, Res. 60/147 cit.

<sup>49</sup> V. per esempio IACrHR, *Barrios Altos v. Peru* cit., § 41: «This Court considers that all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations such as torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution and forced disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by international human rights law». V. anche IACrHR, *La Cantuta v. Peru*, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 29 November 2006, Ser. C., No. 162, § 226; *Case of Barrios Altos and La Cantuta v. Peru*, Monitoring Compliance with Judgment, 30 May 2018.

a individuare in capo alle autorità statali l'obbligo di avviare un'indagine approfondita, efficace, tempestiva, imparziale e soggetta al controllo pubblico, ogni qualvolta vi sia la denuncia o il sospetto ragionevole che abbia avuto luogo un comportamento contrario alle norme precitate<sup>50</sup>. È sempre per tale via che la Corte EDU si è espressa sia contro la prescrizione, allorché questa è conseguenza dell'ingiustificata procrastinazione del procedimento penale, sia contro la concessione di indulti e di amnistie, come recentemente ribadito dalla Grande Camera della Corte nel caso *Marguš c. Croazia* del 2014<sup>51</sup>.

Merita da ultimo una breve riflessione la dimensione collettiva del *right to the truth*. Nel contesto latino-americano, è stata per prima la Commissione interamericana a riconoscere la proiezione pubblica del diritto alla verità<sup>52</sup>; dal canto suo, la Corte di San José ha in principio rilevato la mera portata individuale-processuale del diritto alla verità, concepito sul piano delle ga-

---

<sup>50</sup> V. per esempio ECtHR, *Ay v. Turkey*, App. No. 30951/96, Judgment, 22 March 2005, §§ 59-60. In origine l'obbligo positivo di avviare una procedura di inchiesta è stato ricostruito a partire dall'art. 13 della CEDU che sancisce il diritto a un ricorso effettivo (v. per esempio ECtHR, *Aksoy v. Turkey*, App. No. 21987/93, Judgment, 18 December 1996, § 9). In seguito un tale obbligo è stato fondato direttamente sugli artt. 2 e 3 della CEDU (v. per esempio già ECtHR [GC], *McCann and Others v. the United Kingdom*, App. No. 18984/91, Judgment, 27 September 1995, § 161; *Cestaro v. Italy*, App. No. 6884/11, Judgment, 7 April 2015, §§ 204 ss.; *Nasr and Ghali v. Italy*, App. No. 44883/09, Judgment, 23 February, § 263; *Blair and Others v. Italy*, Apps. Nos. 1442/14, 21319/14 and 21911/14, e *Azzolina and Others v. Italy*, Apps. Nos. 28923/09 and 67599/10, Judgments, 26 October 2017, rispettivamente §§ 116 ss. e §§ 147 ss.

<sup>51</sup> ECtHR [GC], *Marguš v. Croatia*, App. No. 4455/10, Judgment, 27 May 2014, §127: «The obligation of States to prosecute acts such as torture and intentional killings is thus well established in the Court's case-law. The Court's case-law affirms that granting amnesty in respect of the killing and ill-treatment of civilians would run contrary to the State's obligations under Articles 2 and 3 of the Convention since it would hamper the investigation of such acts and necessarily lead to impunity for those responsible. Such a result would diminish the purpose of the protection guaranteed under Articles 2 and 3 of the Convention and render illusory the guarantees in respect of an individual's right to life and the right not to be ill-treated. The object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings require that its provisions be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective». V. anche la giurisprudenza della Corte EDU richiamata al § 126.

<sup>52</sup> IACHR, *Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1985-1986*, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8, Rev. 1, 26 September 1986, Chapter V.

ranzie offerte al singolo, per poi invece affermare nel 2003 che la società «as a whole must be informed of everything that has happened in connection with said violations»<sup>53</sup>. Dal canto suo, la Corte europea dei diritti umani ha in un primo momento evitato di pronunciarsi sulla questione<sup>54</sup>; invece, nel caso *El-Masri* del 2012, la Grande Camera ha sottolineato «the great importance of the present case not only for the applicant and his family, but also for other victims of similar crimes and the general public, who had the right to know what had happened»<sup>55</sup> (Vedaschi 2017, 178 ss.). Il principio è stato ribadito nelle recenti pronunce *Abu Zubaydah c. Lituania* e *Al Nashiri c. Romania* del 2018<sup>56</sup>.

Le sentenze della Corte interamericana e della Corte di Strasburgo sono di sicuro e immediato interesse, giacché evidenziano l'importanza assunta dalla ricerca della verità nella conduzione delle indagini, oltre che per i soggetti direttamente coinvolti, anche per il *grand public*. Ciò in quanto l'effettivo accertamento dei fatti consolida una memoria collettiva degli eventi, rafforza la fidu-

---

<sup>53</sup> V. per esempio IACrHR, *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 25 November 2003, Ser. C, No. 101, § 274; *Claude-Reyes and Others v. Chile* cit., spec. § 77.

<sup>54</sup> ECtHR [GC], *Varnava and Others v. Turkey*, Apps. Nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 1609/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, Judgment, 18 September 2009; *Janowiec and Others v. Russia*, Apps. Nos. 55508/07 and 29520/09, Judgment, 16 April 2012.

<sup>55</sup> ECtHR [GC], *El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia*, App. No. 39630/09, Judgment, 13 December 2012, § 191.

<sup>56</sup> ECtHR, *Abu Zubaydah v. Lithuania*, App. No. 46454/11, e *Al Nashiri v. Romania*, App. No. 33234/12, Judgments, 31 May 2018, rispettivamente § 610 e § 641: «where allegations of serious human rights violations are involved in the investigation, the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case does not belong solely to the victim of the crime and his or her family but also to other victims of similar violations and the general public, who have the right to know what has happened. An adequate response by the authorities in investigating allegations of serious human rights violations may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts. For the same reasons, there must be a sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results to secure accountability in practice as well as in theory». V. anche nel medesimo senso ECtHR, *Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland*, App. No. 7511/13 e *Al-Nashiri v. Poland*, App. No. 28761/11, Judgments, 24 July 2014, rispettivamente § 489 e § 495.

cia dei cittadini nelle istituzioni e contribuisce a prevenire analoghe violazioni. Tuttavia, pare assai complicato poter ricavare da queste pronunce l'esistenza di un *right to know the truth* in capo alla collettività concepito quale diritto che legittimerebbe ciascun membro della società ad agire in giudizio. È noto, infatti, che i diritti collettivi faticano a farsi largo in un sistema processuale a impronta fortemente individualistica. Non è un caso che le corti regionali hanno sempre ritenuto la dimensione collettiva del diritto alla verità complementare, e mai sostitutiva, rispetto a quella individuale<sup>57</sup>.

## 8. CONCLUSIONI

È stato efficacemente scritto che il diritto alla verità pare collocarsi nel diritto internazionale «somewhere on the threshold of a legal norm and a narrative device» (Naqvi 2006, 273).

L'accertamento dei fatti in ordine alle *gross violations* costituisce una precondizione per un reale processo di pacificazione e di riconciliazione, un obiettivo politico di sicura importanza, un valore pubblico e un bisogno/interesse individuale e collettivo. Tuttavia, rispetto alla domanda che si è posta in premessa – e quindi se sia possibile configurare un nuovo diritto umano alla verità nel diritto internazionale generale – la risposta non può essere positiva. Sembra infatti arduo concepire la verità, intesa come rivendicazione, aspettativa e interesse del singolo e della società nel suo complesso, come l'oggetto di un diritto autonomo e inalienabile, riconosciuto e tutelato *ex se* dall'ordinamento giuridico. È poi lecito chiedersi in cosa consista la specificità di un (presunto) nuovo diritto alla verità rispetto ai diritti umani già tutelati dalle norme internazionali. La giurisprudenza delle corti regionali – anche quella avanzatissima della Corte interamericana che ha avuto un ruolo fondamentale nello scardinare il muro di silenzio e di impunità che circondava le *gross*

---

<sup>57</sup> ECtHR[GC], *El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia* cit., Joint Concurring Opinion of Judges Casadevall and López Guerra, 85, secondo cui «irrespective of the relevance or importance of the particular case for the general public», la sola verità alla portata della Corte è una verità processuale riconosciuta, in quanto tale, unicamente al ricorrente e non anche alla società nel suo complesso. V. *contra* ECtHR [GC], *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia* cit., Joint Concurring Opinion of Judges Tulkens, Spielmann, Sicilianos and Keller, 82 ss.

*violations* negli stati dell'America latina – suggerisce che la ricerca della verità è una componente essenziale dei diritti umani, con specifico riferimento al diritto al giusto processo, il quale implica il diritto a un ricorso effettivo che a sua volta comporta l'obbligo in capo allo stato di accertare i fatti e le responsabilità e di approntare strumenti di riparazione efficaci per le vittime, i loro familiari e la società. Il *right to the truth* è in definitiva una formula enfatica, efficace e riassuntiva, che chiama a raccolta una costellazione assai variegata di diritti già esistenti; una formula di chiusura del sistema che si pone quale epicentro dei principi di legittimità, trasparenza e buon governo a tutela della democrazia e dello stato di diritto.

## BIBLIOGRAFIA

- Aldana-Pindell R. (2004), "An Emerging Universality of Justiciable Victims' Rights in the Criminal Process to Curtail Impunity for State-Sponsored Crimes", *Human Rights Quarterly*, vol. 26, n. 3, pp. 605 ss.
- Antkowiak T.M. (2001-2002), "Truth as Right and Remedy in International Human Rights Experience", *Michigan Journal of International Law*, vol. 23, pp. 977 ss.
- Callejon C. (2006), *Une immense lacune du droit international comblée avec le nouvel instrument des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*, *Revue trimestrelle des droits de l'homme*, vol. 66, pp. 337 ss.
- Citroni G., Scovazzi T. (2009), "Recent Developments In International Law to Combat Enforced Disappearances", *Revista Internacional de Direito e Cidadania*, n. 3, pp. 89 ss.
- Ferrer Mac-Gregor E. (2016), "The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System", *Mexican Law Review*, vol. IX, n. 1, pp. 121 ss.
- Frisso G.M. (2018), "The Duty to Investigate Violations of the Right to Life in Armed Conflicts in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights", *Israel Law Review*, vol. 51, n. 2, pp. 161 ss.
- Groome D. (2011), "The Right to the Truth in the Fight Against Impunity", *Berkeley Journal of International Law*, vol. 29, n. 1, pp. 175 ss.
- ICRC (1987), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949* (ed. by Y. Sanzoz, C. Swinarski, B. Zimmermann), Geneva, Martinus Nijhoff.
- (2005), "Rule 117", in *Customary International Humanitarian Law*, Vol. I, *Rules*, Vol. II, *Practice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Naftali P. (2016), "Crafting a 'Right to Truth' in International Law: Converging Mobilizations, Diverging Agendas?", *Champ pénal/Penal field*, vol. XIII, <https://journals.openedition.org/champpenal/9245>.

- Naqvi Y. (2006), “The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction?”, *International Review of the Red Cross*, vol. 88, pp. 255 ss.
- Sullo P. (2018), *Beyond Genocide: Transitional Justice and Gacaca Courts in Rwanda. The Search for Truth, Justice and Reconciliation*, The Hague, Asser Press.
- Szoke-Burke S. (2015), “Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights on National Transitional Justice Policies”, *Berkeley Journal of International Law*, vol. 33, n. 2, pp. 526 ss.
- Sweeney J.A. (2018), “The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence”, *International Comparative Law Quarterly*, vol. 67, pp. 353 ss.
- Taxil B. (2007), “À la confluence des droits: la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées”, *Annuaire français de droit international*, vol. 53, pp. 129 ss.
- Vedaschi A. (2017), “Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, in L. Forni, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, pp. 167 ss.
- Zanghì C. (2002), “Gli effetti ‘diretti’ delle sentenze della Corte interamericana. Una svolta “epocale” nella giurisprudenza? (Il caso ‘Barrios Altos’)”, *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, vol. 2, pp. 9 ss.